

Azienditalia

FINANZA E TRIBUTI

Mensile di aggiornamento su finanza, tributi e contenzioso degli enti locali

ENTI LOCALI

www.edicolaprofessionale.com/azienditaliafinanzatributi

2
2017

Legge di Bilancio 2017: le novità in tema di finanza territoriale

Definizione agevolata delle entrate degli enti locali

Rottamazione di cartelle e ingiunzioni fiscali



RIFORMA CODICE DEGLI APPALTI

a cura di PAOLA COSMAI

La nuova collana **Riforma Codice degli appalti** offre un orientamento informativo e formativo sul nuovo codice degli appalti pubblici. Si compone di **4 volumi e 4 corsi e-learning** integrati, proposti in duplice modalità: una versione per **operatori della P.A.** e una per **avvocati**, con riconoscimento dei **crediti formativi**.

In particolare si tratta di:

- **Il nuovo codice degli appalti pubblici**
- **Il regime dei contratti esclusi e il partenariato pubblico-privato**
- **Le procedure di affidamento**
- **La gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale**

Tutti i volumi sono consultabili gratuitamente anche in formato digitale all'interno del servizio on-line lamiabiblioteca.com



 shop.wki.it  02.82476.794
 info.commerciali@wki.it

 **Wolters Kluwer**
When you have to be right



In primo piano

Finanza territoriale	Le novità di fine anno di Girolamo Ielo	127
Legge di Bilancio	Sospesi anche nel 2017 gli aumenti dei tributi locali e delle addizionali di Alessandro Galante	152
Legge di Bilancio	I fondi per gli enti territoriali e la rinegoziazione dei mutui Federico Gavioli	156
Riscossione	Il passaggio al nuovo soggetto nazionale "Equientrate" e le nuove modalità di versamento dei tributi locali di Giuseppe Debenedetto	160
Riscossione	La definizione agevolata delle entrate degli enti locali tra riscossione a mezzo ruolo e tramite ingiunzione fiscale di Antonio Chiarello	168
Riscossione	La rottamazione delle ingiunzioni fiscali nell'ambito della riscossione coattiva delle entrate comunali svolta in forma associata di Cristina Montanari	175
Riscossione	La rottamazione delle cartelle e delle ingiunzioni di Ignazio Buscema	182
Riscossione - Notifiche	La notifica a mezzo PEC degli atti impositivi degli enti locali di Maria Suppa	191

Rubriche

Quesiti	Giro di posta a cura di Marco Nocivelli	194
Quesiti	Tributi locali: noi la vediamo così a cura di Antonio Chiarello e Maria Suppa	196
Sintesi e commenti	Rassegna di interpretazioni e pareri della Corte dei conti a cura di Francesco Strocchia	198

Documenti

Legislazione		200
	Decreto milleproroghe - Pubblicato in G.U. il decreto per la proroga dei termini <i>D.L. 30 dicembre 2016, n. 244</i>	200
	Finanziamenti - Eventi sismici del 2016: gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite <i>Legge 15 dicembre 2016, n. 229 - D.L. 17 ottobre 2016, n. 189</i>	201
	Legge di bilancio - Le nuove regole di bilancio per gli enti territoriali per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica <i>Legge 11 dicembre 2016, n. 232</i>	206
	Saggio di interesse legale - Modifica della misura del saggio corrente <i>Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 7 dicembre 2016</i>	220

Indici

Cronologico e analitico

221

Azienditalia

FINANZA E TRIBUTI

Mensile di aggiornamento su finanza, tributi e contenzioso degli enti locali

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/
azienditaliafinanzatributi

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

COORDINATORE SCIENTIFICO

Girolamo Ielo

REDAZIONE

Antonella Baroli (antonella.baroli@wolterskluwer.com)
Rossella Magnelli (rossella.magnelli@wolterskluwer.com)
Roberto Morettini (roberto.morettini@wolterskluwer.com)

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche s.r.l.
20094 Corsico (MI) – Viale Italia, 12 –
Tel. 02/57789422

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 203
del 23 marzo 1998

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione AZIENDITALIA

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.822 – telefax (02) 82476.054
e-mail
redazione.azienditalia.finanzatributi-it@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 – 20120 Milano
telefono (02) 824761
telefax (02) 82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono (02) 82476.999
e-mail servizioclienti.ipsoa@wolterskluwer.com

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti, in modalità digitale, hanno durata 12 mesi con formula rolling dalla data di sottoscrizione e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Pal. F6, Milanofiori, 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02.824761;
Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wolterskluwer.com

ITALIA – ESTERO – Abbonamento digitale 12 mesi: € 190,00 + IVA
Arretrati: consultabili online a partire dal 2005, con abbonamento alla raccolta delle annate.
Abbonamento 12 mesi: € 444 + IVA oppure € 222 + IVA per gli abbonati alla rivista.

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

La rivista è consultabile in formato digitale su pc, tablet (iOS e Android) e smartphone (Android).
I fascicoli possono essere scaricati da
— edicolaprofessionale.com/azienditaliafinanzatributi
— da App Edicola Professionale, disponibile gratuitamente su AppStore, Google Play, Samsung Apps o Amazon AppStore for Android.

FORMULA AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI PIU'
(Compendiente Azienditalia Finanza e tributi e le due monografie in formato eBook legate alla Rivista)

ITALIA – ESTERO - Abbonamento 12 numeri:
€ 218,00 + IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato con un versamento intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Strada 1, Palazzo F6, 20090 Milanofiori Assago (MI), utilizzando le seguenti modalità:
— Conto Corrente Postale 583203
— Conto Corrente Bancario IBAN
IT61M0306933684100000002208

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D. Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Finanza territoriale

Le novità di fine anno

di Girolamo Ielo - Esperto di finanza territoriale

Il mese di dicembre è stato ricco di provvedimenti legislativi contenenti disposizioni in materia di finanza e tributi degli enti territoriali: due decreti legge hanno avuto la conversione, poi c'è stata la Legge di bilancio 2017 ed infine il consueto Decreto milleproroghe di fine anno.

Premessa

Vediamo di ricostruire le novità di finanza territoriale (finanza e tributi) di fine anno. Ecco i provvedimenti più significativi:

- l'art. 1, Legge 1° dicembre 2016, n. 225, convertita, con modificazioni, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili";
- l'art. 1, Legge 15 dicembre 2016, n. 229 convertita, con modificazioni, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, (Milleproroghe) recante "Proroga e definizione di termini" (in via di conversione).

Il D.L. n. 193/2016

Nel provvedimento sono contenute diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali (la soppressione di Equitalia, l'istituzione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, la rottamazione delle cartelle, la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, la proroga della riscossione a mezzo Equitalia, ecc.) (1) (2).

(1) Cfr. per la disamina dell'intero D.L., G. Ielo, "Le novità contenute nel D.L. n. 193/2016 convertito in legge", in questa *Rivista*, n. 1/2017, pag. 7.

(2) Cfr. C. Montanari, "La rottamazione delle ingiunzioni fiscali nell'ambito della riscossione coattiva delle entrate comunali svolta in forma associata", in questa *Rivista*, pag. 175.; M. Suppa, "La notifica a mezzo PEC degli atti impositivi degli enti locali", in questa *Rivista*, pag. 191; A. Chiarello, "La definizione agevolata delle entrate degli enti locali tra riscossione a mezzo

Il D.L. n. 189/2016 (3)

Un unico provvedimento per gli eventi sismici del 2016. L'art. 1, Legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone:

- la conversione, con modificazioni, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";
- l'abrogazione del D.L. 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016". Si dispone, altresì, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. Le disposizioni contenute nel D.L. n. 205 sono travasate nel D.L. n. 189. Il D.L. n. 189 del 2016 ha ora il seguente titolo "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

Ci sono, altresì, come si vedrà in seguito, ulteriori disposizioni riguardanti gli eventi sismici contenute nel D.L. n. 244/2016.

Di seguito le novità di interesse per gli enti territoriali.

I Comuni interessati

Le disposizioni contenute nel D.L. sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi si-

ruolo e tramite ingiunzione fiscale", in questa *Rivista*, pag. 168; A. Buscema, "La rottamazione delle cartelle e delle ingiunzioni", in questa *Rivista*, pag. 182; G. Debenedetto, "Il passaggio al nuovo soggetto nazionale "Equitrate" e le nuove modalità di versamento dei tributi locali", in questa *Rivista*, pag. 160.

(3) Per un estratto del provvedimento cfr. in questa *Rivista*, pag. 201.

In primo piano

smici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, compresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. L'allegato n. 1 contiene l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l'allegato n. 2 contiene l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016. I comuni sono i seguenti: 1. Campotosto (AQ), 2. Capitignano (AQ), 3. Montereale (AQ), 4. Rocca Santa Maria (TE), 5. Valle Castellana (TE), 6. Cortino (TE), 7. Crognaleto (TE), 8. Montorio al Vomano (TE), 9. Accumoli (RI), 10. Amatrice (RI), 11. Antrodoco (RI), 12. Borbona (RI), 13. Borgo Velino (RI), 14. Castel Sant'Angelo (RI), 15. Cittareale (RI), 16. Leonessa (RI), 17. Micigliano (RI), 18. Posta (RI), 19. Amandola (FM), 20. Acquasanta Terme (AP), 21. Arquata del Tronto (AP), 22. Comunanza (AP), 23. Cossignano (AP), 24. Force (AP), 25. Montalto delle Marche (AP), 26. Montedinove (AP), 27. Montefortino (FM), 28. Montegallo (AP), 29. Montemonaco (AP), 30. Palmiano (AP), 31. Roccafluvione (AP), 32. Rotella (AP), 33. Venarotta (AP), 34. Acquacanina (MC), 35. Bolognola (MC), 36. Castelsantangelo sul Nera (MC), 37. Cessapalombo (MC), 38. Fiastra (MC), 39. Fiordimonte (MC), 40. Gualdo (MC), 41. Penna San Giovanni (MC), 42. Pievebovigliana (MC), 43. Pieve Torina (MC), 44. San Ginesio (MC), 45. Sant'Angelo in Pontano (MC), 46. Sarnano (MC), 47. Ussita (MC), 48. Visso (MC), 49. Aronne (TR), 50. Cascia (PG), 51. Cerreto di Spoleto (PG), 52. Ferentillo (TR), 53. Montefranco (TR), 54. Monteleone di Spoleto (PG), 55. Norcia (PG), 56. Poggiodoro (PG), 57. Polino (TR), 58. Preci (PG), 59. Sant'Anatolia di Narco (PG), 60. Scheggino (PG), 61. Sellano (PG), 62. Vallo di Nera (PG) (allegato n.1), 1. Campi (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo; 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI), 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI); 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 6. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'Esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40.

Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC); 69. Spoleto (PG). Viene disposto, altresì, che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45 (Sostegno al reddito dei lavoratori), 46 (Perdite d'esercizio anno 2016), 47 (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti) e 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Viene stabilito che le misure contenute nel D.L. possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata (art. 1, commi 1 e 2).

Differimento dei mutui Cassa depositi e prestiti

Viene stabilito che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Mef in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettiva-

mente, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2016 (19 ottobre 2016) per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del D.L. 11 novembre 2016, n. 205 (11 novembre 2016), per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi (art. 44, comma 1).

Esclusione dei Comuni dagli obiettivi di finanza pubblica

È disposta l'esclusione dei Comuni di cui agli allegati n. 1 e 2, per l'anno 2016, dalle disposizioni della Legge di Stabilità 2016 sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 44, comma 2).

Adempimenti finanziari e contabili: sospensione dei termini

Sono sospesi per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del 19 ottobre 2016 (per i comuni di cui all'allegato 1) e dalla data dell'11 novembre 2016 (per i comuni di cui all'allegato 2) tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUOEL 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. La proroga del periodo di sospensione può essere disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Mef (art. 44, comma 3).

Sospensione delle anticipazioni di liquidità

Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. a) e b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rinfanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello stesso D.L. ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dagli eventi sismici, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano

di ammortamento originario, a decorrere dal 2022. Le relative quote di stanziamento annuali sono riscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato nella competenza dei relativi esercizi, con Legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa (art. 44, commi 4 e 5).

Proroga sospensione termini e regolarizzazioni

Nei Comuni di cui agli allegati n. 1 e 2, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Mef 1° settembre 2016 (G.U. 5 settembre 2016, n. 207), e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti indicate nel decreto stesso, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data del 19 ottobre 2016, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

- il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

- i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale (art. 48, comma 1).

Proroga sospensione adempimenti e versamenti

È prorogato al 30 settembre 2017 il termine del 16 dicembre 2016, di cui al decreto del Mef 1° settembre 2016 (in base a detto comma "Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei

In primo piano

versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso di quanto già versato").

È fatto presente che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Mef 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al D.L., non ricompresi nell'allegato al stesso decreto del 1° settembre 2016. Infine, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Mef, e la proroga, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2, a decorrere dal 26 ottobre 2016.

Anche in questo caso non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto del Mef e quelle innanzi viste, avviene con decreto del Mef.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, innanzi viste, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017 (art. 48, comma 10, 10-bis, 11, 12).

Esenzione IMU/TASI

I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e dalla TASI, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. A questi fini il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Mef, da adottare entro il 30 novembre 2016, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione (art. 48, comma 16).

Sospensione processi

Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1. Sono previste eccezioni. Sino al 31 maggio 2017 sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti innanzi visti che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1 (art. 49, commi 1 e 2).

Sospensioni Comune di Camerino

Le disposizioni innanzi viste sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino (art. 49, comma 9-bis).

Rinvio udienze

Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. Queste disposizioni si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. (art. 49, commi 3 e 9-ter).

Sospensione decorso termini

Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Queste disposizioni si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al

31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. (art. 49, commi 4 e 9-ter).

La Legge di bilancio 2017 (4)

Nella Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) sono contenute diverse disposizioni di interesse, per la finanza e i tributi degli enti territoriali, che qui di seguito evidenziamo.

Il pagamento cumulativo delle Tasse automobilistiche

La facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria. Tale facoltà era prevista dall'art. 7, comma 1, Legge 23 luglio 2009, n. 99 per il pagamento della tassa dovuta per veicoli concessi in locazione finanziaria da parte delle imprese concedenti. Si stabilisce, altresì, che i versamenti cumulativi della tassa debbano essere fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di locazione finanziaria si fa invece riferimento al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo (art. 1, commi 38 e 39).

Anche per il 2017 c'è il blocco delle tariffe e delle aliquote (5)

È prorogata al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali.

Per fare ciò viene modificato il comma 26, dell'art. 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016). Il comma in questione dispone che "... per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 2, commi 79, 80, 83 e 86, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Adesso la sospensione si applica anche al 2017. Vediamo le eccezioni e le esclusioni alla sospensione:

- **il settore sanitario.** Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'art. 2, commi 79, 80, 83 e 86, Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell'aliquota dell'Irap, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'Irpef, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Più in particolare, l'art. 2, comma 86, Finanziaria per il 2010 (Legge n. 191/2009) prevede che l'accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l'incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell'aliquota Irap e dello 0,30% dell'addizionale all'Irpef. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall'art. 1, comma 174, Finanziaria per il 2005 (Legge n. 311/2004). In merito all'applicazione dell'incremento all'addizionale regionale all'Irpef su tutti gli scaglioni di reddito, si rinvia ai chiarimenti forniti dal Mef con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015. Con il comunicato n. 235 del 16 ottobre 2014, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha confermato, per l'anno d'imposta 2014, l'applicazione delle maggiorazioni delle aliquote di Irap e di addizionale regionale Irpef nel solo Molise. Per l'anno d'imposta 2013, la maggiorazione era stata applicata anche alla Calabria. È inoltre salva la possibilità di effettuare

(4) Per un estratto del provvedimento cfr. in questa *Rivista*, pag. 206.

(5) Cfr. A. Galante, *Sospesi anche nel 2017 gli aumenti dei tributi locali e delle addizionali*, in questa *Rivista*, pag. 152.

In primo piano

manovre fiscali incrementative, ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35. In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l'art. 2, comma 3 e l'art. 3, comma 5 del menzionato D.L. n. 35/2013, nei quali si dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l'altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN - viene precisato-dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente);

- **Tassa Rifiuti.** Il divieto di deliberare aumenti dei tributi non si applica alla Tassa sui rifiuti (Tari) di cui all'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- **Tariffa Puntuale Rifiuti.** Non rientrano nell'ambito del divieto le tariffe relative alla Tariffa puntuale, sostitutiva della Tari, di cui ai commi 667 e 668, dell'art. 1, Legge n. 147/2013. Questa tariffa non ha natura tributaria. Nel comma 668, infatti, si parla di "tariffa avente natura corrispettiva";

- **COSAP.** Non rientrano nell'ambito del divieto le tariffe relative al Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, alternativo alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Il canone in questione non ha natura tributaria;

- **CIMP.** Rientra nel divieto il Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del D.Lgs. n. 446/1997, alternativo all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA). Il canone in questione ha natura tributaria.

Non applicazione del divieto: Enti in dissesto o in predissesto. Il divieto di deliberare aumenti dei tributi non si applica per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000. Nel caso di predissesto l'ente, al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario "può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente". Nel caso di dissesto, nella prima riu-

nione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita (art. 1, comma 42, lett. a).

Confermata la maggiorazione TASI

È aggiunto al comma 28, dell'art. 1, Legge n. 208/2015 il seguente periodo: "Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016".

A questo proposito si ricorda che il comma 28 aveva tenuto ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali "di lusso"), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della Legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

Il comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile).

Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU (art. 1, comma 42, lett. b).

Anticipazioni di tesoreria

È prorogata dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite